

COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. ____ degli atti privati

di data ____

Schema di CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO

CON RINNOVO DELL' IMPIANTO CON CAMBIO COLTURA

(ex art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203)

L'anno duemiladiciannove il giorno ____ del mese di ____ nella residenza

Municipale di Volano, fra i signori:

- Signora ____, nata a ____ l' ____ domiciliata ai fini del presente atto

in Volano, via ____ n. ____, la quale interviene e stipula in rappresentanza

del Comune di Volano, codice fiscale ____, nella sua qualità di Sindaco pro

tempore;

- Signor ____, nato a ____ il ____ e residente a ____ in via ____ n. ____

assistito da..... organizzazione professionale agricola alla quale aderisce,

PREMESSO

- che il Comune di Volano è proprietario di alcuni fondi rustici in località

Taio destinati ad uso agricolo e in data ____ risulta da assegnare il fondo

identificato come di seguito p.f.. ____ in C.C. Volano;

- che con Delibera della Giunta Comunale di data ____ è stata indetta l'asta

pubblica per l'affitto del fondo rustico individuato nella .f.. ____ C.C. Volano

- che con determina n.di data ____ è stato approvato lo schema di

avviso del bando per la concessione del terreno sopra descritto, pubblicato in

data ____ sull'albo pretorio e nel sito web del Comune di Volano

- che a seguito di gara ...la concessione è stata aggiudicata con ____ n....

a ____

	Esente da bollo a sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.72 nr. 642 e art. 28 D.P.R. 31.12.82 nr. 955	
	- che le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di	
	essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di	
	contratti agrari ed in particolare delle norme della legge 203/82, che regolano	
	la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti;	
	- che la stipula del presente contratto avviene in deroga alle norme previste	
	dalla citata legge del 3 maggio 1982 n. 203 e s.m. precisando che la validità	
	delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n.11 del 11	
	febbraio 1971 e s.m. , nonché dagli artt. 45 e 58 della legge del 3 maggio	
	1982 n. 203 e s.m..	
	Tutto ciò premesso si stipula quanto segue.	
	ART. 1 - Disposizioni generali	
	I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa	
	narrativa come parte integrante del presente contratto.	
	ART. 2 - Oggetto	
	Il Comune di Volano (in seguito Concessionario) , a mezzo del Sindaco pro	
	tempore, concede in affitto il fondo contraddistinto dalla p___ C.C. della	
	superficie catastale complessiva di mq. ____, dando atto che la superficie reale	
	è pari a mq. ____ di cui mq. ____ coltivati a ____ e mq. ____ incolti, dei	
	quali garantisce la piena disponibilità. Le parti confermano che la descrizione	
	dei fondi in oggetto corrisponde alle caratteristiche degli stessi al momento	
	del loro conferimento.	
	Art.3- Custodia	
	Il concessionario si impegna a custodire il bene oggetto del presente contratto	
	con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione	
	2	

	Esente da bollo a sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.72 nr. 642 e art. 28 D.P.R. 31.12.82 nr. 955	
	del terreno secondo le regole della buona tecnica agraria.	
	Art.4-Divieto di sub affitto	
	E' fatto divieto al concessionario di sub affittare, di concedere ad altri il	
	godimento, di tutto o parte del terreno per qualsiasi durata di tempo, a	
	qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad	
	altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.	
	Art. 5 - Responsabilità	
	Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali	
	relative al fondo da esso preso in affitto e dichiara inoltre di assumersi i rischi	
	del mancato raccolto derivato da avversità atmosferiche.	
	Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del	
	confine del terreno ad esso consegnato obbligandosi a comunicare	
	immediatamente al Comune di Volano qualunque modifica degli stessi	
	operata da terzi.	
	Art. 6 – Canone	
	Il canone di affitto, da versarsi entro il 10 novembre di ogni anno, è stabilito	
	in € _____ sulla base dell'offerta presentata in sede di asta. Esso sarà	
	rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento previsti per l'equo	
	canone in provincia di Trento.	
	Art. 7 – Durata	
	La durata del contratto viene fissata in 12 (dodici) annate agrarie, con	
	decorrenza dall'annata agraria 2021/2022 e termine il 10/11/2033.	
	Qualora l'affittuario receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale	
	del contratto, il Comune introiterà definitivamente la cauzione versata	
	3	

dall'affittuario al momento della stipulazione del contratto di affitto. Sul deposito cauzionale versato prima della sottoscrizione del contratto non maturano interessi.

La parte affittuaria, al termine del presente contratto, si impegna a restituire il fondo libero da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente. In deroga agli articoli 2 e 4 della legge n. 203 del 1982, è esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

La parte affittuaria, preventivamente autorizzata dalla parte proprietaria, dovrà eseguire a proprie spese, compreso l'acquisto di eventuali "quote reimpianto vigneto", il rinnovo dell'impianto con cambio di coltura scegliendo varietà e sistemi di allevamento economicamente più vantaggiosi e che tendenzialmente garantiscano all'Amministrazione comunale l'invarianza del gettito. Per contro a titolo di indennizzo per il miglioramento apportato il canone di affitto – automaticamente rideterminato in base alla nuova varietà prendendo come riferimento il sistema di calcolo "canone in quantità di prodotto" incrementato percentualmente dell'offerta in aumento formulata in sede di gara rispetto alla base d'asta - sarà ridotto del 50% per sei annate agrarie a decorrere dalla comunicazione di avvenuto reimpianto, che dovrà essere effettuato entro la terza annata agraria. Le eventuali "quote reimpianto vigneto" acquisite dall'affittuario, alla scadenza del contratto, rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale in quanto proprietaria del fondo.

	Esente da bollo a sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.72 nr. 642 e art. 28 D.P.R. 31.12.82 nr. 955	
	Il mancato rinnovo dell'impianto con cambio di coltura entro la terza annata	
	agraria viene considerato grave inadempimento contrattuale, con conseguente	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 della L. 03.05.1982 n. 203.	
	Il mancato raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel	
	piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per	
	l'insediamento di giovani agricoltori entro il terzo anno dalla sottoscrizione	
	del contratto, costituisce grave inadempimento contrattuale, con conseguente	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 della L. 03.05.1982 n. 203.	
	Art. 9 – Foro	
	In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di	
	Rovereto	
	Art. 10 – Norme finali	
	La registrazione e le relative spese del presente contratto sono a carico del	
	concessionario.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	PER IL COMUNE DI VOLANO PER LA PARTE CONSESSIONARIA	
	Il Sindaco pro tempore	

	Il Rappresentante Sindacale per il Concedente	

	Il Rappresentante Sindacale per il Concedente	

	5	

[illegible]